



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

Codice Fiscale 81000470039

Partita Iva 00143240034

N. 583 di Protocollo

Arona, li - 6 FEB. 2013

ORDINANZA SINDACALE N°

..... 583

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'UTILIZZO DELL'AREA PER LA SGAMBATURA DEI CANI

IL SINDACO

Premesso che verrà aperta alla cittadinanza l'area per la "sgambatura dei cani" individuata in una porzione di terreno censita al Fg. 13 mappali 484-349, di proprietà comunale, avente accesso dalla via Combattente e reduce e dalla via San Luigi;

Rilevato che per "area di sgambatura per i cani" si intende un'area verde di uso pubblico, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani", all'interno della quale i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, sotto la vigile responsabilità dei loro proprietari/detentori e in modo tale da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante e/o alle strutture presenti;

Preso atto che è in corso l'istruttoria per l'approvazione di norme disciplinanti le modalità di accesso e l'utilizzo dell'area, che costituiranno integrazione del vigente "Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città" approvato con Delibera di Consiglio Comunale N° 131 del 01/12/2006 e che si fonderanno principalmente su prescrizioni per un comportamento responsabile da parte dei possessori dei cani, rispettoso delle regole di civile convivenza e, soprattutto, tali da preservare la salute e l'incolumità pubblica;

Atteso che, in fase di istruttoria e/o di definizione delle norme suddette, l'Amministrazione Comunale intende dare spazio partecipativo alla collettività e all'accoglimento di suggerimenti e opinioni scaturite anche da dibattito pubblico, e che nelle more della loro approvazione con atto deliberativo suddetto, occorre regolamentare l'accesso a detta area;

Rilevato che saranno a carico del Comune l'apertura dell'area, lo sfalcio dell'erba al suo interno, la sua pulizia, comprensiva dello svuotamento dei cestini, nonché di disinfestazione e disinfezione all'occorrenza;

Visti:

- ◇ L'ordinanza Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 03 marzo 2009, nonché l'ordinanza 22 marzo 2011 ad oggetto "Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
- ◇ L'art. 50, comma 2, del T.U.EE.LL (D.Lgs n. 267/2000) e successive integrazioni e modificazioni;
- ◇ L'art. 7 bis del predetto D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali.
- ◇ Il "Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Arona N° 65 del 6 ottobre 2003.

ORDINA

1. L'accesso all'area pubblica riservata alla sgambatura dei cani (salvo chiusure temporanee nei periodi di manutenzione, disinfestazione e disinfezione) è consentito nei giorni e negli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale che saranno resi noti mediante l'affissione di apposita segnaletica

2. Le aree di sgambatura cani sono da considerarsi aree di servizio dedicate esclusivamente alla sgambatura e ricreazione dei cani; pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l'accesso all'area è riservato esclusivamente ai proprietari/detentori.
3. L'accesso è consentito a tutti i cittadini, in possesso di cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti in materia.
4. I cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee sia ai sensi dell'art.4 dell'Ordinanza ministeriale 03 marzo 2009 e s.m.i., sia per condizioni psico-fisiche che devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente l'animale, in conformità a quanto previsto da normativa vigente.
5. È vietato l'accesso ai cani che hanno già morso e aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art.3 della sopra citata ordinanza ministeriale.
6. Il proprietario / detentore dell'animale è unico responsabile dei danni causati a persone animali e cose provocati dalla permanenza, sua e del cane accompagnato, nell'area di sgambatura.
7. Nell'area riservata i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente sotto il vigilante controllo del proprietario/detentore, che deve evitare che i cani costituiscano pericolo per le persone, cose o per gli altri animali: a tale fine deve essere presente anch'egli all'interno dell'area.
8. Il proprietario/detentore, così come previsto per tutte le aree di uso pubblico, deve raccogliere immediatamente gli escrementi del cane con idonei involucri o sacchetti, che deve avere con sé, e riporli chiusi negli appositi contenitori (anche per evitare l'eventuale trasmissione di malattie parassitarie).
9. Il proprietario/detentore deve entrare ed uscire dall'area con l'animale al guinzaglio.
10. Il cancello, entrando ed uscendo dall'area, deve essere sempre chiuso.
11. I cani che superano i 25 kg di peso e quelli di indole aggressiva devono essere muniti di museruola.
12. Vanno evitati i giochi che possono eccitare i cani al punto di farli azzuffare fra loro.
13. Va evitato che il proprio cane abbaia in modo prolungato e ripetitivo.
14. È fatto divieto di introdurre nell'area cani di sesso femminile nel periodo del calore, animali malati con patologie contagiose, convalescenti o infestati da zecche, pulci o altri parassiti.
15. Gli oggetti utilizzati per l'intrattenimento del proprio cane (palline, sassi, ramoscelli, pezzi di legno, ecc.) non devono essere dimenticati nell'area.
16. Su tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia).
17. In tutta l'area è inoltre vietato introdurre mezzi motorizzati e biciclette, ad esclusione di quelli utilizzati per la manutenzione dell'area stessa.

INFORMA

L'Amministrazione Comunale declina altresì ogni responsabilità per incidenti e danni a persone, cose o animali, derivanti dalla conformazione dell'area, in cui il proprietario/detentore di cani accede consapevole dello stato di fatto e delle strutture esistenti;

che le responsabilità penali, civili ed amministrative per eventuali danni causati dai cani, rimangono ad esclusivo carico dei rispettivi proprietari/detentori.

DISPONE

Che ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981 n. 689, e degli articoli 3 e 4 del "Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Arona N° 65 del 6 ottobre 2003, fatta salva diversa disposizione di legge, i trasgressori alla presente ordinanza saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 con le modalità di cui agli artt. 16 e segg. della

Legge 24.11.1989, n. 689 (con facoltà di pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, della sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00):

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81, l'Autorità amministrativa competente è il Sindaco, al quale i trasgressori, nei tempi e nei modi di legge, potranno inoltrare scritti difensivi.

La Polizia Locale e le Forze dell'ordine, sono incaricate di assicurare l'osservanza del presente provvedimento, dell'accertamento delle violazioni e dei conseguenti aspetti sanzionatori. Il personale del Servizio Veterinario dell'ASL ha libertà di svolgere in qualsiasi momento tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite avvisi, esposizione permanente in luogo ben visibile all'esterno dell'area per la sgambatura dei cani, nonché con l'affissione all'Albo Pretorio on line Comunale per 15 giorni e sul sito internet del Comune di Arona al seguente indirizzo ww.comune.arona.no.it

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui al D.Lgs 2.7.2010 n. 104 ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

RENDE NOTO

La presente ordinanza entra in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio e decade con l'approvazione di norme disciplinanti le modalità di accesso e l'utilizzo delle area di sgambatura cani, ad integrazione del vigente "Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città" approvato con Delibera di Consiglio Comunale N° 131 del 01/12/2006.



IL SINDACO
(Dott. Alberto Gusmeroli)